

**COMMISSIONI 1ª e 5ª RIUNITE**  
**1ª (Affari costituzionali)**  
**5ª (Bilancio)**

GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 2012

**42ª Seduta**

*Presidenza del Presidente della 1ª Commissione*

VIZZINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Ruperto.*

*La seduta inizia alle ore 13,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3570) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 novembre.

Il senatore SARRO (PdL), relatore per la 1ª Commissione, rinvia all'introduzione svolta dal presidente Vizzini nella scorsa seduta, limitandosi a sottolineare come il disegno di legge in esame persegua, quale obiettivo prioritario, la riduzione dei costi connessi all'attività politica delle istituzioni regionali, unitamente ad un rafforzamento dei controlli svolti dalla magistratura contabile sulla finanza regionale. È altresì prevista l'estensione dell'area dei comuni interessati dalle misure di favore, adottate per far fronte agli eventi sismici verificatisi in Emilia nello scorso mese di maggio. Nel formulare una valutazione complessivamente positiva sui contenuti del provvedimento, evidenzia peraltro che l'insieme delle tipologie di controllo contenute nel decreto, alle quali occorre aggiungere quelle già recate da altri provvedimenti, come la recente legge anticorruzione, potrebbe incidere, in misura significativa, sull'attività amministrativa degli enti locali.

Il senatore PEGORER (PD), relatore per la 5ª Commissione, evidenzia in primo luogo che il provvedimento è stato oggetto di numerose e rilevanti modifiche nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, che hanno interessato sostanzialmente tutti gli articoli del provvedimento.

In particolare, per quel che riguarda le competenze specifiche della 5ª Commissione, nel corso dell'esame da parte della Camera, si sono introdotte disposizioni in favore dei comuni in stato di dissesto con un intervento articolato attraverso tre diverse misure, rinvenibili agli articoli 3 e 3-bis del decreto-legge. È stata introdotta, nel comma 1 dell'articolo 3, una nuova lettera *i-bis*), che integra le disposizioni recate dal testo unico sugli enti locali in materia di concessioni di anticipazioni di tesoreria da parte del tesoriere su richiesta dell'ente locale, innalzando i limiti massimi di anticipazione per gli enti locali in dissesto da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente.

L'articolo 1, completamente modificato dalla Camera dei deputati, concerne il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni. Al comma 3, si stabilisce che le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle Regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica di alcuni rilevanti parametri: il rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno; l'osservanza del vincolo previsto in materia d'indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione; la sostenibilità dell'indebitamento; l'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

L'intervento legislativo intende colmare un'asimmetria ordinamentale che, allo stato della legislazione vigente, lascia priva di controllo l'area dei principali atti di programmazione delle spese delle Regioni, così come invece è previsto per gli atti dello Stato dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 20 del 1994. In tal senso, va letta la disposizione che estende anche alle Regioni il giudizio di parifica sul rendiconto generale (comma 3), che, sotto questo profilo, viene ad integrare e rafforzare quanto già previsto dall'articolo 7, comma 7, della legge n. 131 del 2003 in tema di verifica del rispetto degli equilibri di bilancio, colmando un'asimmetria ordinamentale con quanto invece previsto per l'amministrazione statale.

Passando al Titolo II, agli articoli 3 e 4 in tema di rafforzamento dei controlli in materia di enti locali, va segnalato che le nuove funzioni attribuite agli enti interessati e alla Corte dei conti dovranno essere svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. L'insieme delle misure previste sono state introdotte al precipuo scopo di assicurare una gestione degli enti locali ispirata ai principi di correttezza, efficacia ed economicità. Pertanto, i singoli ulteriori adempimenti previsti dalla nuova disciplina vanno ricondotti nell'ambito della loro finalizzazione ad una generale contrazione dei costi di funzionamento degli enti.

Nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, è stata introdotta (articolo 3, comma 1, lettera r) una nuova procedura per il riequilibrio finanziario pluriennale degli enti per i quali sussistano squilibri strutturali di bilancio in grado di provocarne il dissesto, istituendo al contempo un apposito fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni agli enti locali in situazioni di squilibrio finanziario. Questa procedura, che è stata definita di pre-dissesto, è finalizzata ad evitare situazioni di crisi che possono alterare l'ordinato andamento delle attività che fanno capo alle amministrazioni locali, mettendo a repentaglio i servizi da assicurare ai cittadini.

Per quanto attiene alla disciplina del Fondo di rotazione, il nuovo articolo 243-ter del testo unico degli enti locali precisa che il Fondo è finalizzato alla concessione di anticipazioni a sostegno del risanamento degli enti locali che abbiano deliberato la procedura di riequilibrio finanziario. L'importo massimo attribuibile a ciascun ente locale, a titolo di anticipazione, ammonta a duecento euro per abitante per i comuni, a venti euro per abitante per le province e le città metropolitane, mentre nel testo iniziale era previsto un limite unico di cento euro per abitante.

Il nuovo articolo 243-quater del testo unico degli enti locali reca la disciplina procedurale per l'approvazione e il successivo monitoraggio e controllo dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario.

L'articolo 3-bis, inserito nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, reca disposizioni volte ad ampliare il complesso di risorse che costituiscono la massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali il cui stato di dissesto sia stato deliberato dopo la data del 4 ottobre 2007 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

All'articolo 4 si istituisce un fondo di rotazione, denominato "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali", nello stato di previsione del Ministero dell'interno, a favore dei comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2012, 100 milioni di euro per l'anno 2013 e 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020.

L'articolo 6 provvede allo sviluppo degli strumenti di controllo della gestione finalizzati all'applicazione della revisione della spesa presso gli enti locali e al ruolo della Corte dei conti.

L'articolo 8, in tema di patto di stabilità interno, da una parte specifica meglio il riferimento al conto consuntivo degli enti locali cui fare riferimento per determinare il tetto del taglio dei trasferimenti da operare in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'esercizio

2011 e, in secondo luogo, dispone che, per l'anno 2012, nei confronti dei comuni soggetti al patto di stabilità, la riduzione dei trasferimenti prevista per il 2012 non si applica e il corrispondente importo, risultante dai criteri di riparto, sia attribuito ai comuni stessi ai soli fini dell'estinzione o riduzione anticipata del debito, inclusi gli eventuali indennizzi dovuti.

In particolare, il comma 3, modificato nel corso dell'esame della Camera, novella l'articolo 16 del decreto-legge n. 95 del 2012, al fine di evitare il taglio delle risorse per l'anno 2012 previsto dal comma 6 del medesimo articolo per i comuni assoggettati nel 2012 al Patto di stabilità interno, vale a dire quelli con popolazione superiore ai 5 mila abitanti, allo scopo di consentire a tali enti di procedere all'estinzione anticipata o alla riduzione del proprio debito attraverso l'utilizzo delle suddette risorse, che vengono a tal fine escluse dai vincoli del Patto di stabilità.

Il comma 6-*quater*, introdotto nel corso dell'esame della Camera, stabilisce che, per le finalità di cui al comma 6-*bis*, ossia consentire l'estinzione anticipata o, secondo quanto previsto in sede referente, la riduzione anticipata del debito degli enti locali, ai comuni non si applica l'indennizzo previsto per l'estinzione anticipata dei prestiti sottoscritti con la società Cassa depositi e prestiti Spa. Per le medesime finalità, inoltre, è consentita ai comuni l'estinzione parziale dei mutui e dei prestiti con lo stesso istituto anche in deroga ai contratti già sottoscritti.

Rispetto al comma 4, si rileva la possibilità di coesistenza di situazioni diversificate in relazione ai diversi Comuni, in quanto le modifiche apportate al testo, in sede di esame in Commissione presso la Camera, hanno eliminato il divieto, per i comuni, di procedere a nuovi affidamenti delle attività di gestione e riscossione delle entrate all'interno del limite temporale fissato al 30 giugno 2013.

Con riferimento al comma 6, si osserva che esso ridefinisce l'ambito oggettivo del regolamento da emanare, volto ad individuare, per gli immobili non frazionabili ad utilizzazione mista, gli elementi rilevanti ai fini del riconoscimento del rapporto proporzionale tra attività commerciali e non commerciali, in relazione alla corretta applicazione dell'IMU (così nel testo previgente), ma anche i requisiti che consentono di individuare se l'attività viene svolta con modalità non commerciali, permettendo quindi di determinare l'ambito dell'esenzione dall'IMU.

L'articolo 11 contiene le misure per favorire il superamento delle conseguenze del sisma del maggio 2012.

Più in particolare, le disposizioni introdotte dal comma 1, lettera a), numeri da 1) a 4), modificano alcuni articoli del decreto-legge n. 74 del 2012, allo scopo di consentire una rapida attuazione dell'articolo 3-*bis* del decreto n. 95 del 2012, che riguarda la concessione di finanziamenti agevolati e di un credito di imposta destinati alla ricostruzione degli immobili ubicati nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012.

Il numero 5) della lettera a) introduce un comma aggiuntivo all'articolo 7 del richiamato decreto n. 74 del 2012, al fine di escludere i comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate appunto dagli eventi sismici, dall'applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto del Patto di stabilità interno.

Il numero 5-*bis*) della lettera a), aggiunto nel corso dell'esame presso la Camera, posticipa, infine, dal 6 giugno al 30 settembre 2012, la data entro la quale devono essere stati autorizzati gli impianti alimentati da fonti rinnovabili ubicati nelle zone colpite dal sisma per poter accedere agli incentivi vigenti alla data della richiesta.

I commi da 7 a 13 riguardano i finanziamenti agevolati alle imprese colpite dal sisma in Emilia Romagna.

In conclusione, ricorda come il disegno di legge n. [3570](#) rappresenti il risultato di un attento esame svolto dalla Camera dei deputati, finalizzato ad individuare, anche attraverso l'audizione delle realtà associative interessate, una soluzione quanto più possibile equilibrata sulle diverse tematiche affrontate.

Il presidente [VIZZINI](#), in assenza di richieste di intervento, dichiara conclusa la discussione generale sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.